



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 11 aprile 2016 n.7

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti la Legge 27 marzo 2002 n.49 ed il Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.65 adottata nella seduta del 15 marzo 2016;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO 10 LUGLIO 2015 N. 9 –
REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORNITURA O
SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI
ENTI PUBBLICI**

Art. 1

1. Dopo l'articolo 1 del Regolamento 10 luglio 2015 n.9 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 1 bis
*(Disposizioni relative all'ambito di applicazione
della Legge n.49/2002 e del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26, si considerano rientranti nell'ambito di applicazione della Legge 17 settembre 1999 n.96 e del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e successive modifiche le forniture o somministrazioni di beni e servizi che siano funzionalmente connesse e/o accessorie alla realizzazione ed implementazione di opere dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, indipendentemente dal fatto che l'attività negoziale volta all'acquisizione dei beni e servizi sia svolta contestualmente a quella espletata per la realizzazione dell'opera pubblica.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della Legge n.49/2002, del Decreto Delegato n.26/2015 e del presente regolamento:
- a) le sponsorizzazioni e le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 22 dicembre 2011 n.200 nonché gli accordi in cui lo Stato sia sponsor di iniziative, eventi e manifestazioni promossi ed organizzati da soggetti privati nei settori del turismo, della cultura e dello sport;
 - b) le concessioni di servizi pubblici. Per concessioni di servizi pubblici si intendono, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, gli atti e provvedimenti amministrativi tesi all'esternalizzazione funzionale di attività di competenza

della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, così come individuate dall'Allegato A alla Legge n.188/2011 e da norme speciali;

- c) le concessioni di servizi disciplinate da norme speciali;
- d) le forniture o somministrazioni di beni e servizi richieste dalle rappresentanze diplomatiche sammarinesi all'estero ed ivi effettuate;
- e) gli atti di conferimento di incarichi professionali. Per incarichi professionali si intendono i contratti d'opera intellettuale caratterizzati dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si svolge la prestazione professionale nonché dalla carenza del requisito dell'organizzazione avente carattere d'impresa quale elemento funzionale all'esecuzione della prestazione.”.

Art. 2

1. All'articolo 3 del Regolamento 10 luglio 2015 n.9 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. I dati di cui al comma 4, lettere f), g) h), i), e l) ed i relativi aggiornamenti sono forniti dalle imprese volontariamente e, pertanto, sono resi accessibili dalla CCIAA solo se comunicati alla stessa.”.

Art. 3

1. Dopo l'articolo 3 del Regolamento n.9/2015 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 3 bis
(Disposizioni relative ai requisiti di cui
all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. Per direttore e amministratori dell'impresa, in relazione ai quali accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) ed e) del Decreto Delegato n.26/2015, si intendono rispettivamente:

- a) il soggetto che rivesta la funzione di direttore generale, ove presente, sulla base delle risultanze dell'Ufficio del Lavoro o, se relativo ad impresa non sammarinese, di omologo ufficio od autorità esteri;
- b) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o, in subordine, i procuratori muniti di potere di rappresentanza.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) ed e) del Decreto Delegato n.26/2015, si considerano il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, il direttore generale, i soci, il socio unico che:

- a) nel caso di prima domanda di iscrizione, ricoprono tali cariche alla data della domanda;
- b) nel caso di domanda di rinnovo di iscrizione, ricoprono tali cariche alla data della domanda di rinnovo di iscrizione nonché i soggetti che siano eventualmente cessati dalle medesime cariche successivamente al precedente rinnovo o alla precedente iscrizione o reinscrizione.

3. L'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) ed e) del Decreto Delegato n.26/2015 sussiste in capo ai soci con le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui l'impresa sia esercitata in forma di società di persone: i requisiti debbono sussistere in capo a tutti i soci;
- b) nel caso in cui l'impresa sia esercitata in forma di società di capitali, cooperativa o consorzio: i requisiti debbono sussistere in capo al socio unico persona fisica ovvero al socio persona fisica titolare di più del 25% delle quote o azioni.

4. In via transitoria e nelle more dell'aggiornamento delle pertinenti anagrafe e graduatoria previste dall'articolo 3 della Legge 29 maggio 1991 n.71, il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n) del Decreto Delegato n.26/2015 si considera sussistente qualora l'impresa presenti all'Ufficio del Lavoro domanda di assunzione di soggetti invalidi e portatori di deficit volta a

conformare l'organico dell'impresa medesima ai parametri stabiliti dall'articolo 4bis della Legge n.71/1991, così come introdotto dall'articolo 66, comma 2 della Legge 22 dicembre 2015 n.189. L'allineamento dell'impresa ai predetti parametri dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016.

5. Il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o) del Decreto Delegato n.26/2015 si considera sussistente qualora l'impresa non abbia tenuto nel periodo triennale di riferimento una condotta di recidiva reiterata nella violazione di norme in materia di assunzione di lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro. E' recidivo reiterato chi, nel predetto periodo triennale, risulti aver commesso più di due infrazione della stessa natura.

6. I requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 riferiti ad imprese aventi sede nei Paesi di cui all'articolo 9, comma 5 del predetto decreto delegato ed a cittadini stranieri residenti o soggiornanti in tali Paesi sono accertati in relazione alle previsioni normative dell'ordinamento sammarinese e del Paese di residenza.”.

Art. 4

1. L'articolo 4 del Regolamento n.9/2015 è così sostituito:

“Art. 4

(Modalità di iscrizione e disposizioni per la reiscrizione al Registro dei Fornitori)

1. L'impresa che intenda iscriversi al Registro dei Fornitori presenta apposita domanda alla CCIAA.

2. La domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori e la documentazione a corredo, oltre che mediante consegna a mano presso gli uffici della CCIAA oppure spedizione a mezzo posta con plico raccomandato o a mezzo corriere, possono, se relative ad imprese aventi sede legale nella Repubblica di San Marino, essere inviate a mezzo telefax unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'impresa da questi dichiarata conforme all'originale e sottoscritta, contenente la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.

3. Fatto salvo quanto previsto dal seguente periodo del presente comma, le comunicazioni che intercorrano fra la CCIAA e le imprese iscritte nel Registro dei Fornitori sono effettuate mediante posta elettronica. Sino all'introduzione di un sistema di posta elettronica certificata, i provvedimenti di diniego di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro dei Fornitori, debitamente motivati, sono comunicati da CCIAA all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni dalla loro adozione; tali provvedimenti sono impugnabili dall'impresa dinanzi al Tribunale ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.

4. La CCIAA fa seguire all'inoltro di ogni comunicazione via posta elettronica verso l'impresa, l'invio in automatico, anche attraverso sistemi di terze parti, di due sms, a distanza di 24 ore uno dall'altro, al numero di telefono cellulare indicato dall'impresa, notificando l'invio della comunicazione di cui sopra; ciò fa prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'impresa. La CCIAA conserva il documento informatico contenente i log degli sms inviati.

5. L'iscrizione al Registro dei Fornitori è curata dalla CCIAA ed è effettuata esclusivamente sulla base del riscontro della regolarità formale della domanda. La CCIAA entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, comunica l'avvenuta iscrizione o il diniego di iscrizione.

6. Le imprese iscritte al Registro dei Fornitori hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione dei requisiti di iscrizione entro i successivi trenta giorni. Il Registro dei Fornitori è tempestivamente aggiornato sulla base dei nuovi dati pervenuti in caso di variazione dei requisiti nonché nel caso di sospensione o cancellazione a norma dei successivi articoli, a cura di CCIAA.

7. Su richiesta dell'impresa, la CCIAA rilascia il certificato di iscrizione al Registro dei Fornitori; tale certificato ha validità dalla data del suo rilascio fino alla data del successivo rinnovo di iscrizione.

8. Ai fini dell'iscrizione al Registro dei Fornitori e successivi rinnovi annuali sono stabiliti in favore della CCIAA i seguenti diritti di pratica, modificabili con delibera del Congresso di Stato su proposta della CCIAA:

- a) per la prima iscrizione: euro 200,00;
- b) per i successivi rinnovi annuali: euro 100,00.

9. Fatti salvi gli accertamenti obbligatori previsti dal Decreto Delegato n.26/2015, dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia, la CCIAA effettua annualmente gli accertamenti d'ufficio di cui all'articolo 8 della Legge n.159/2011 su un campione, determinato con sorteggio pubblico, pari almeno al 10% delle imprese iscritte al Registro dei Fornitori.

10. I divieti previsti rispettivamente dal comma 3 e dal comma 4 dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.26/2015 sussistono esclusivamente in caso di:

- a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) ed e) del Decreto Delegato n.26/2015 in capo a titolare, legale rappresentante, amministratori e direttore generale dell'impresa. I divieti conseguenti al verificarsi delle ipotesi di cui alla presente lettera a) non si applicano in caso di avvenuta sostituzione dei soggetti interessati comunicata alla CCIAA entro sessanta giorni dalla data di perdita dei requisiti;
- b) violazioni di cui all'articolo 11, comma 2 lettere d), e) ed f) del Decreto Delegato n.26/2015; la violazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e) del predetto decreto delegato è accertata dall'autorità giudiziaria.”.

Art. 5

1. L'articolo 5 del Regolamento n.9/2015 è così sostituito:

“Art. 5

(Documentazione da produrre per l'iscrizione al Registro dei Fornitori e per la partecipazione alle gare di appalto da parte di imprese non iscritte al Registro dei Fornitori)

1. L'impresa che intenda iscriversi al Registro dei Fornitori oppure che, pur non essendo iscritta al suddetto Registro, partecipi a gara di appalto a mente dell'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n.26/2015, documenta il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

2. L'impresa che presenti domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori oppure che, pur non essendo iscritta al suddetto Registro, partecipi a gara di appalto a mente dell'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n. 26/2015, documenta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere f), g), h), i), l), m), n) ed o) del predetto decreto delegato mediante la produzione di certificati e attestazioni rilasciati dalle competenti unità organizzative e soggetti che erogano un pubblico servizio della Repubblica di San Marino o, qualora stabilita nei Paesi di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, dalle competenti autorità nazionali. Le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica di San Marino hanno facoltà di sostituire la produzione dei predetti certificati e attestazioni con dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal titolare o legale rappresentate delle stesse, secondo quanto previsto dal Titolo III della Legge n.159/2011.

3. Il titolare o legale rappresentate dell'impresa, gli amministratori, i soci, il socio unico ed il direttore generale dell'impresa che presenti domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori oppure che, pur non essendo iscritta al suddetto Registro, partecipi a gara di appalto a mente dell'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n. 26/2015, documentano il possesso dei requisiti rispettivamente previsti in capo agli stessi dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del predetto decreto delegato mediante la produzione di certificati e attestazioni rilasciati dalle competenti unità organizzative e soggetti che erogano un pubblico servizio della Repubblica di San Marino o, se cittadini stranieri residenti nei Paesi di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, dalle competenti autorità nazionali dell'ultimo luogo di residenza. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 159/2011 hanno facoltà di sostituire la produzione dei predetti certificati e attestazioni con dichiarazioni sostitutive in conformità a quanto previsto dalla medesima Legge n. 159/2011. Il titolare o legale rappresentante di impresa avente sede nella Repubblica nonché il

rappresentante di stabile organizzazione in territorio sammarinese di impresa estera avente sede nei Paesi di cui all'articolo 9, comma 5 del Decreto Delegato n.26/2015 ha, inoltre, facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dall'articolo 44, commi 2 e 3 della Legge n.189/2015.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, qualora nessun documento o certificato sia rilasciato da Stato estero ai fini della documentazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015, i soggetti interessati producono alla CCIAA o alla Stazione Appaltante:

a) una dichiarazione giurata, oppure,
b) qualora neppure la dichiarazione di cui alla lettera a) esista, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

5. Le imprese aventi sede legale in territorio italiano, tramite il proprio titolare o legale rappresentante, ed i cittadini e soggiornanti nella Repubblica Italiana per i quali non sia applicabile quanto previsto dall'articolo 44 della Legge n.189/2015, hanno facoltà di:

a) in relazione alla documentazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 che possano essere accertati o verificati dalla CCIAA o dalla Stazione Appaltante anche avvalendosi della cooperazione degli uffici ed autorità italiane competenti: sostituire la produzione dei certificati e attestazioni con la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui alla Legge n.159/2011;
b) in relazione alla documentazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 che non possano essere accertati o verificati dalla CCIAA o dalla Stazione Appaltante anche avvalendosi della cooperazione degli uffici ed autorità italiane competenti: sostituire la produzione dei certificati e attestazioni con la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 4.

6. Il titolare od il legale rappresentante cittadino o soggiornante nella Repubblica Italiana di impresa avente sede legale in territorio italiano ha, altresì, facoltà di attestare, con la modalità indicate al comma 5, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, relativamente a soggetti terzi, di cui egli abbia diretta conoscenza.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9bis del Decreto Delegato n.26/2015 ed all'articolo 4 del Regolamento 29 aprile 2015 n.5 si applicano esclusivamente con riferimento ai titolari effettivi così come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche; pertanto, la dichiarazione di cui all'articolo 2 e l'eventuale attestazione di cui all'articolo 3 del predetto Regolamento n.5/2015 devono essere acquisite dalla CCIAA o dalla Stazione Appaltante unicamente in relazione ai soggetti rientranti nella summenzionata definizione di titolare effettivo.

8. Ai fini del rinnovo annuale dell'iscrizione, i soggetti interessati sono tenuti a produrre nuovamente alla CCIAA, entro il mese di giugno, i certificati ovvero la documentazione sostitutiva indicata dai superiori commi 2, 3, 4, 5 e 6 attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015.

9. Ai fini degli accertamenti relativi alla sussistenza in capo alle imprese estere ed ai cittadini stranieri non residenti in territorio sammarinese dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015, la CCIAA o la stazione appaltante ha facoltà di avvalersi della cooperazione degli uffici ed autorità estere competenti.

10. La Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere, specificandolo nel bando o nella lettera di invito o negli altri documenti di gara:

a) alle imprese aventi sede nella Repubblica italiana partecipanti a gara di appalto, l'informazione o la comunicazione antimafia ovvero, ove prevista, documentazione sostitutiva;
b) alle imprese partecipanti a gara di appalto la produzione, qualora non già volontariamente forniti alla CCIAA all'atto dell'iscrizione al Registro dei Fornitori, di documentazione relativa ai dati di cui all'articolo 3, comma 4, lettere f), g) h), i), e l).”.

Art. 6

1. L'articolo 9 del Regolamento n.9/2015 è così sostituito:

“Art. 9

(Disposizioni relative a gare di importo limitato ed in settori speciali)

1. La Stazione Appaltante, nell'ambito delle gare a trattativa privata previste nei casi di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e) del Decreto Delegato n.26/2015, ha facoltà di riservare la negoziazione ad imprese aventi sede legale nella Repubblica.
2. L'obbligo di effettuare la negoziazione con almeno tre imprese previsto dall'articolo 17, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015 sussiste unicamente qualora vi siano non meno di tre imprese iscritte nel Registro dei Fornitori; in caso contrario, la Stazione Appaltante ha la facoltà e non l'obbligo di procedere ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b) del Decreto Delegato n.26/2015.
3. La redazione del verbale non è necessaria in relazione a forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo non superiore ad euro 500,00.
4. Le licitazioni private relative a gare di appalto di importo non superiore a euro 25.000,00 sono effettuate con modalità semplificate rispetto a quanto indicato alle Sezioni III e IV del presente Capo, secondo le direttive dettate dal Congresso di Stato.
5. La disposizione di cui all'articolo 65, comma terzo della Legge 22 dicembre 1955 n.42 è estesa anche all'acquisto di parafarmaci.
6. Non è necessaria la presentazione da parte delle imprese dei depositi cauzionali di cui agli articoli 20 e 27 del Decreto Delegato n. 26/2015 nei seguenti casi:
 - a) gare di appalto volte alla stipulazione di contratti per soggiorni culturali e viaggi di istruzione promossi dalle Scuole sammarinesi di importo non superiore a euro 50.000,00;
 - b) gare di appalto relative all'acquisizione di beni e servizi da un'impresa quotata in borsa o da un'impresa estera in posizione dominante in relazione al settore di mercato rilevante con riferimento alla dimensione merceologica e geografica;
 - c) gare di appalto relative a tipologie di beni e servizi individuati con deliberazione del Congresso di Stato, su proposta della Centrale Unica per gli Acquisti.
7. La ritenuta di garanzia di cui all'articolo 28 e la copertura assicurativa di cui all'articolo 29 del Decreto Delegato n.26/2015 non è applicata in relazione alle gare di appalto di cui al comma 7 ed è esclusa o applicata in maniera ridotta relativamente alle gare concernenti la fornitura o somministrazione di beni provvisti di specifica garanzia nonché le tipologie di beni e servizi individuati, in ragione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015, con deliberazione del Congresso di Stato, su proposta della Centrale Unica per gli Acquisti.”.

Art. 7

1. L'articolo 13, comma 4 del Regolamento n.9/2015 è così sostituito:

“4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Presidente della Commissione, dopo aver aperto il plico di invio e le buste della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica procede ad una sommaria verifica della completezza delle stesse nonché della presenza ed integrità delle buste relative alla cauzione provvisoria ed all'offerta economica indicando, altresì, se, e da quale impresa, siano state presentate proposte di varianti. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito. Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione, dopo aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura

delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi o dei ribassi proposti, nonché delle buste contenenti le cauzioni provvisorie.”.

Art. 8

1. L'espressione “a mente del seguente articolo 16, commi 1 e 2.” contenuta all'articolo 15, comma 5 del Regolamento n.9/2015 è sostituita con “a mente dei seguenti commi 6 e 7.”.

Art. 9

1. L'articolo 18, comma 1, lettera h) del Regolamento n.9/2015 è così sostituito:

“h) la cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto prestata nelle forme di cui all'articolo 27 del Decreto Delegato n.26/2015 oppure, qualora previsto nel bando o nella lettera di invito o negli altri documenti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, mediante assegno circolare;”.

Art. 10

1. L'espressione “o dei mezzi o degli strumenti” contenuta all'articolo 19, comma 9 del Regolamento n.9/2015 è soppressa.

Art. 11

1. Si richiamano alle disposizioni di cui al presente regolamento, allorquando maggiormente confacenti alla buona prassi amministrativa, le pratiche in attesa del completamento dell'iter procedurale.

2. Il Congresso di Stato emana direttive applicative ed interpretative della Legge n.49/2002, del Decreto Delegato n.26/2015 e del Regolamento n.9/2015, come modificato dal presente, e potrà dettare, nell'ambito degli indirizzi e dei criteri contenuti nelle fonti normative sopra citate, disposizioni volte a risolvere i casi pratico-operativi di complessa definibilità ovvero non esplicitamente contemplati nelle summenzionate norme di rango primario e secondario.

3. Le disposizioni del Regolamento n.9/2015, come modificato dal presente, sono soggette ad eventuale revisione sulla base degli esiti di un periodo di applicazione di sei mesi.

Art.12

1. Il Regolamento 2 dicembre 2015 n.17 è abrogato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 aprile 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini